



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13943 del 2024, proposto da

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Parma, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Cosenza e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Forlì-Cesena, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Rimini e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Perugia e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Teramo e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bologna, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Vibo Valentia e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori,

Paesaggisti e Conservatori di Siracusa e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Matera, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Chieti e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Agrigento, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Enna e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cremona, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Foggia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catanzaro, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Monza e della Brianza, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Benevento e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brindisi, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Crotone e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Mantova e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Ragusa e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Trapani e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vercelli, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Alessandria, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Lodi e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catania, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Macerata, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della

Provincia di Messina, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ravenna, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Salerno e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Novara e Verbania-Cusio-Ossola, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Caltanissetta e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ancona, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Campobasso e Provincia, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Adinolfi, Carlo Tardella, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Tardella in Roma, via Pasubio 15;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Celani, Giuseppe Colavitti, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Colavitti in Roma, viale delle Milizie 38;

nei confronti

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione o comunque previa concessione delle misure cautelari previste dall'art. 55 del D. Lgs. n. 104/2010:

- 1) della circolare del CNAPPC del 28 novembre 2024 prot. 0001375 n. 148 recante “Approvazione ministeriale del Regolamento recante norme per le elezioni degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere” e degli atti ad essa allegati (doc. 1),
- 2) del “Regolamento recante norme per le elezioni degli ordini territoriali e del Consiglio nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere”, approvato dal CNAPPC con delibera 1560 del 13 novembre 2024, allegato con tale indicazione alla circolare del 28 novembre 2024 prot. 0001375 n. 148 sub 1) e denominato “ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE E DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LE ELEZIONI CON MODALITÀ TELEMATICHE E PER LA TUTELA DI GENERE” (doc. 2);
- 3) del Provvedimento del Ministro della Giustizia con connessa comunicazione di trasmissione prot. 0215510.U del 24 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II - ordini professionali e albi, recante “Elezioni del Consiglio Nazionale e dei Consigli territoriali degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori. Regolamento recante norme per le elezioni con modalità telematiche e per la tutela del genere meno rappresentato. Trasmissione della nota a firma del Ministro” ed allegato alla circolare del 28 novembre 2024 prot. 0001375 n. 148 sub 1) (doc. 3);
- 4) del provvedimento prot. 0221843.U del 31 ottobre 2024 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale degli affari interni, Ufficio II - ordini professionali e albi, recante “Approvazione del regolamento sulle elezioni con modalità telematiche e per la tutela del genere meno rappresentato nei consigli territoriali e nel consiglio nazionale dell'ordine degli

architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. Richiesta di chiarimenti. Rif. prot. DAG n. 217985. E del 28 ottobre 2024” ed allegato alla circolare del 28 novembre 2024 prot. 0001375 n. 148 sub 1) (doc. 4);

5) delle “Regole applicative ed integrative in materia di candidature, votazioni e valutazione della regolarità delle schede adottate ai sensi del regolamento recante norme sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli degli ordini territoriali degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e norme per la tutela di genere” approvato dal CNAPPC con delibera 1561 del 13 novembre 2024, ed allegato alla circolare del 28 novembre 2024 prot. 0001375 n. 148 sub 1) (doc. 5);

6) della circolare del CNAPPC del 2 dicembre 2024 prot. 0001389 n. 152 recante “Approvazione ministeriale del Regolamento recante norme per le elezioni degli Ordini territoriali e del Consiglio Nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere - Integrazione” e degli atti ad essa allegati (doc. 6);

7) dell'allegato A) “modello di presentazione di candidatura” allegato alla circolare del CNAPPC del 2 dicembre 2024 prot 0001389 n. 152 sub 6) (doc. 7);

8) dell'allegato B) “modello di scheda elettorale” allegato alla circolare del CNAPPC del 2 dicembre 2024 prot. 0001389 n. 152 sub 6) (doc. 8);

9) di tutti gli atti ed i provvedimenti, presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non cognitivi, posti in essere dal CNAPPC e dal Ministero della Giustizia, anche relativi ad ogni attività istruttoria, che incidano sfavorevolmente nella sfera giuridica dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le censure articolate nel ricorso introduttivo necessitino di un adeguato approfondimento che non è possibile effettuare in sede di sommaria delibazione cautelare;

Ritenuto, pertanto, che le esigenze cautelari dei ricorrenti possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto, inoltre, che l'odierno ricorso risulta ritualmente notificato soltanto ad un Ordine territoriale controinteressato, pertanto occorre ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti di tutti gli altri controinteressati Ordini territoriali degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, agevolmente individuabili, onerando la parte ricorrente di ottemperare a detto incumbente – mediante la notificazione del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza in epigrafe, ovvero dalla notificazione se antecedente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) fissa, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 per la trattazione nel merito del ricorso.

Ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati nella parte motiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Gianluca Verico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gianluca Verico

IL PRESIDENTE

Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.